
Dott. Paolo Alinovi
Dott. Alberto Guiotto
Dott. David John Ferrari
Dott. Stefano Mattioli

Dott. Corso Maranghi
Dott. Cristian Tundo

Circolare per la clientela n. 4

del 2 marzo 2021

Oggetto: Credito d'imposta per investimenti pubblicitari 2021 e 2022

Gentile Cliente,

con la presente siamo a fornire i tratti principali e le indicazioni pratiche per la fruizione del credito d'imposta per investimenti pubblicitari, c.d. "Bonus pubblicità"¹ per il 2021.

La legge di Bilancio 2021 ha previsto l'estensione anche per il 2021 e il 2022 della quantificazione di tale bonus a favore delle imprese / enti non commerciali / lavoratori autonomi che investono in "campagne pubblicitarie" su giornali quotidiani / periodici, anche in formato digitale, nella misura unica del 50% degli investimenti effettuati per ognuno dei citati anni.² Va evidenziato che sempre per gli anni 2021 - 2022 il bonus in esame è riconosciuto anche per investimenti pubblicitari effettuati su emittenti televisive / radiofoniche locali³, ma nella misura del 75% del valore incrementale dei medesimi investimenti effettuati rispetto all'anno 2020, purché tale incremento sia pari o superiore almeno dell'1%.⁴

¹ L'art. 57-bis, DL n. 50/2017 ha introdotto uno specifico credito d'imposta connesso con le "campagne pubblicitarie" attuate da imprese / lavoratori autonomi in un determinato periodo.

Successivamente l'art. 4, DL n. 148/2017, c.d. "Collegato alla Finanziaria 2018", ha esteso l'agevolazione anche agli enti non commerciali e alle campagne pubblicitarie sostenute sulla stampa (quotidiana e periodica) "on line".

² Novità prevista dall'art. 1, comma 608, Legge n. 178/2020 ed inserita nell'Art. 57-bis, DL n. 50/2017, comma 1-quater.

³ Viene meno, dunque, il riferimento alle "emittenti televisive / radiofoniche nazionali" proposto nell'edizione 2020 della norma.

⁴ Art. 57-bis, DL n. 50/2017, comma 1.

Studio Alinovi Guiotto Ferrari Mattioli

PARMA
43121 viale Mentana, 148/B
T. +39 0521 206160

MILANO
20121 via Dante, 4
T. +39 02 45480107

www.agfm.it - info@agfm.it

Indicazione generali

A descrizione e presentazione di quanto anticipato in premessa, di seguito una tabella esplicativa contenente le indicazioni generali dell'agevolazione fiscale in esame:

Ambito	Descrizione
Soggetti beneficiari	<ul style="list-style-type: none"> • Imprese / enti non commerciali; • lavoratori autonomi; <p>a prescindere dalla forma giuridica / dimensione aziendale / regime contabile / iscrizione ad un Albo professionale.</p>
Investimenti agevolabili (per il 2021 e 2022)	<p>Acquisto di spazi pubblicitari / inserzioni commerciali effettuate tramite:</p> <ul style="list-style-type: none"> • stampa periodica / quotidiana (nazionale o locale) anche "on line"; • emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali. <p>Al fine dell'agevolazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i giornali devono essere iscritti presso il competente Tribunale / Registro degli operatori di comunicazione (ex art. 1, comma 6, lett. a), n. 5), Legge n. 249/97) ed avere un direttore responsabile. • le emittenti radiofoniche / televisive locali devono essere iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione (ex art. 1, comma 6, lett. a), n. 5), Legge n. 249/97). <p>Come chiarito dal Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria sono ammissibili all'agevolazione in esame anche gli investimenti pubblicitari effettuati sul sito web di un'agenzia di stampa se rispetta le già menzionate condizioni.</p> <p>Si rammenta che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'importo da considerare ai fini dell'agevolazione è costituito dall'ammontare delle spese di pubblicità, al netto dell'IVA se detraibile. In caso di IVA indetraibile, l'importo da considerare ai fini dell'agevolazione è costituito dall'ammontare complessivo della spesa pubblicitaria (imponibile + IVA). • l'ammontare delle spese agevolabili va individuato in base al principio di competenza ex art. 109, TUIR⁵. <u>L'effettivo sostenimento delle spese agevolabili deve risultare da un'apposita attestazione (certificazione) rilasciata da un soggetto abilitato al rilascio del visto di conformità delle</u>

⁵ Le spese si considerano sostenute secondo l'art. 109 del TUIR, in base al quale "i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni stesse sono ultimate". Non rileva quindi il momento in cui viene emessa la fattura o viene effettuato il pagamento. Il pagamento può essere effettuato con qualsiasi mezzo.

	<p><u>dichiarazioni ovvero da un Revisore legale dei conti. Tale attestazione, insieme alle fatture aventi per oggetto gli acquisti agevolabili, non dovrà essere allegata al modello di comunicazione, ma solo tenuta agli archivi, in modo da metterla a disposizione dei funzionari dell’Agenzia delle Entrate al momento di un’eventuale attività di controllo.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • le spese per l’acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie / costi di intermediazione / ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso. <p>Sono escluse le spese sostenute per l’acquisto di spazi destinati ai seguenti servizi particolari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • televendite di beni / servizi di qualunque tipologia; • servizi di pronostici / giochi / scommesse con vincite di denaro; • servizi di messaggeria vocale / chat-line con servizi a sovrapprezzo
<p>Condizioni per beneficiare dell’agevolazione (2021 e 2022)</p>	<p>Come prima accennato per il 2021 e 2022 la quantificazione dell’agevolazione è nelle seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Investimenti pubblicitari su stampa periodica / quotidiana (nazionale o locale) anche “on line” → <u>misura unica del 50% degli investimenti effettuati nel singolo anno.</u> Possono quindi accedere a questo beneficio: <ul style="list-style-type: none"> - i soggetti che programmano investimenti inferiori rispetto a quelli effettuati nel 2020; - i soggetti che nell'anno 2020 non abbiano effettuato investimenti pubblicitari; - i soggetti che hanno iniziato la loro attività nel corso dell'anno 2021. • Investimenti pubblicitari su emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali → <u>misura unica del 75% del valore incrementale dei medesimi investimenti effettuati nel singolo anno rispetto all’anno 2020, purché tale incremento sia pari o superiore almeno dell’1%.</u>
<p>Utilizzo del credito d’imposta</p>	<p>Il credito d’imposta in esame va utilizzato esclusivamente in compensazione nel mod. F24, tramite i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline).</p> <p>A tal fine, nel mod. F24 va riportato il codice tributo “6900”, istituito dall’Agenzia con la Risoluzione 8.4.2019, n. 41/E (quale “anno di riferimento” va riportato l’anno di concessione del credito) e potrà essere utilizzato a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che comunica</p>

	l'ammontare spettante ⁶ .
Indicazione nel mod. REDDITI	Il credito d'imposta spettante va indicato nel mod. REDDITI del periodo d'imposta di maturazione e di quelli di utilizzo dello stesso.
Cumulabilità	L'agevolazione in esame è alternativa e non cumulabile, in relazione alle medesime voci di spesa, con altre agevolazioni statali / regionali / europee "salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilità" dell'agevolazione stessa.

In aggiunta a riguardo del bonus in esame, si precisa che:

- il tetto di spesa agevolabile, ovvero il valore massimo messo a disposizione dalle casse dello Stato per l'agevolazione in questione, per l'anno 2021 è pari ad € 50 milioni⁷.
- ai fini della concessione dell'agevolazione, l'ordine cronologico di presentazione delle domande non è rilevante. Nell'ipotesi di insufficienza delle risorse disponibili, infatti, è prevista la ripartizione percentuale tra tutti i soggetti che, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità, hanno presentato nei termini la comunicazione telematica.
- è concesso nel rispetto dei requisiti stabiliti per gli aiuti "de minimis" di cui al Regolamento UE n. 1407/2013 e Regolamento UE n. 1408/2013.
- è tassato ai fini IRPEF / IRES e IRAP.

Accesso al credito d'imposta 2021

Per accedere al beneficio in esame per il 2021 il soggetto interessato deve presentare:

- **dall'1.3 al 31.3.2021** la "**Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta**", contenente i dati relativi agli investimenti effettuati / da effettuare nell'anno, a carattere "prenotativo";
- **dall'1.1 al 31.1.2022** la "**Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati**", con la quale dichiarare l'effettiva realizzazione degli investimenti indicati nella Comunicazione "prenotativa" precedentemente presentata (di fatto viene confermato / rettificato quanto comunicato in precedenza).

Modalità di compilazione dell'istanza telematica per l'anno 2021

In ragione delle indicazioni dei contenuti sopra esposti, in relazione alle modalità di compilazione della "**Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta**" riferita al 2021, si specifica quanto segue:

- con riferimento agli investimenti sulla "stampà", va indicato l'ammontare degli investimenti effettuati e/o da effettuare nell'anno 2021;

⁶ Si ritiene, prudenzialmente, previa firma della citata certificazione.

⁷ Valore ridefinito dall'Art. 1, comma 608, Legge n. 178/2020 ed inserito nell'Art. 57-bis, DL n. 50/2017, comma 1-quater: ciò significa che, al di là delle percentuali nominali di spettanza del credito, il reale beneficio spettante è parametrato alle risorse stanziare e occupate in base al meccanismo di prenotazione sotto descritto.

- con riferimento agli investimenti sulle “emittenti televisive e radiofoniche locali” va indicato l’ammontare degli investimenti effettuati e/o da effettuare nell’anno 2021 e
- l’ammontare degli investimenti effettuati nell’anno 2020 sulle “emittenti televisive e radiofoniche locali”.

Le altre colonne sono compilate automaticamente dall’applicazione web.

Tempistiche e documentazione utile alla determinazione del credito in esame

In considerazione di quanto sopra presentato, chiediamo, qualora interessati ad avviare la pratica di richiesta del credito d’imposta in questione, di inviarci:

- l’importo e la correlata documentazione a supporto (fatture/documenti) utile all’individuazione e determinazione degli investimenti agevolabili già effettuati,
 - sino a febbraio 2021 per quanto concerne gli investimenti sulla “stampa”
 - in tutto il 2020 e sino a febbraio 2021 per quanto concerne gli investimenti sulle “emittenti televisive e radiofoniche locali”
- la stima degli investimenti agevolabili che si ha intenzione di sostenere sino al 31 dicembre 2021,

entro il 12 marzo pv.

Quanto ai compensi dovuti allo Studio per lo svolgimento della pratica, gli stessi risulteranno così determinati:

- compenso fisso per predisposizione ed invio dell’istanza pari ad **Euro 500** (oltre 4% CDPC e IVA);
- compenso variabile, da aggiungersi alla componente fissa sopra, da concordarsi a seconda della complessità e della mole di lavoro specifica per ciascun beneficiario (oltre 4% CDPC e IVA).

Per l’invio della documentazione, si prega di contattare direttamente il Dott. Michele Tardini (michele.tardini@agfm.it) e il Dott. Stefano De Rosa (stefano.derosa@agfm.it).

* * *

Tutto quanto sopra esposto, lo studio AGFM resta a vostra disposizione per ogni chiarimento si renda necessario.